

Numero in 16. 45
1374622

Consiglio Comunale di Pisa

*** * ***

Ordine del Giorno

*** * ***

Presentato il 12 gennaio 2017

Premesso che:

- L'Art. 612 bis del codice penale (Atti persecutori. Stalking) prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita."

- Un atto richiestivo esercitato con ripetuta insistenza e irrispettosità si configura come un'azione persecutoria violenta a carico di un soggetto che diventa a tutti gli effetti vittima, e come tale posto in una condizione di grave stress psico-fisico, di oppressione e crescente debolezza e impotenza, tanto che può essere indotto a forti cedimenti, fino anche al compimento di gesti autosoppressivi.

- Negli ultimi tempi, anche a causa di una profonda crisi che ha investito il tessuto sociale ed economico italiano, sono considerevolmente aumentate le attività per recupero crediti.

- Al contempo sono, altresì, aumentate le società a ciò deputate, che svolgono tale attività di recupero crediti per conto di banche, enti creditizi vari, società finanziarie, società telefoniche, della luce e servizi vari ed altri soggetti.

- I soggetti creditori e/o le società di recupero crediti, anche per il fatto di affidarsi di sovente a personale privo di un preciso inquadramento professionale (per ciò non soggetto alle normative ed alla disciplina specifica), sempre più frequentemente mettono in pratica condotte "aggressive" che possono arrivare a travalicare i limiti consentiti dalla legge e le procedure previste dal sistema codicistico vigente, allo scopo di conseguire più elevate percentuali di "recuperato"

A mero titolo esemplificativo tra le pratiche e le attività illegittime si registrano la violazione dell'obbligo di informazione al debitore del nome dell'operatore e/o della società di recupero crediti e/o del creditore per il quale si sta tentando il recupero; l'utilizzo di numeri non visibili (numeri anonimi). L'utilizzo di informazioni ingannevoli al fine di intimorire il debitore, come minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, assolutamente vessatorie, (ad esempio dichiarare che al mancato pagamento può far seguito il fallimento, il pignoramento dello stipendio, o la vendita immediata all'asta della abitazione - la procedura civile prevede, invece, molteplici passaggi intermedi). Il contattare il debitore in orari e con frequenza che supera ogni ragionevolezza e rispetto; oppure sulle utenze personali del debitore anche quando questi dichiara di essere formalmente assistito da un legale. La violazione del divieto di comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dai diretti interessati (quali familiari, colleghi, vicini di casa del debitore) con lo scopo di esercitare pressione. La violazione del divieto di affissione di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, o di recapito di cartoline postali o plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" (o locuzioni simili). L'utilizzo di marchi quasi identici a quelli del Tribunale e/o del Ministero di Giustizia; l'utilizzo di terminologie improprie quali "lettera di decreto ingiuntivo", tali da creare ansia e preoccupazione nel debitore. Il mancato rispetto del divieto di violazione del domicilio senza il consenso.

Ritenuto che:

- Le condotte messe in atto in attività di recupero crediti che travalicano i limiti di legge rappresentano una violazione delle norme riguardanti l'incoercibilità psichica.
- Nella attività di recupero crediti ci si debba attenere alle norme di legge ed a quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle leggi vigenti.
- Si ritiene necessario una più puntuale previsione normativa finalizzata a punire condotte illecite esercitate in attività di recupero crediti, quando queste si concretizzino nel creare delle vere e proprie situazioni di stalking, ovvero caratterizzate da atteggiamenti e comportamenti che si manifestano in persecuzioni e provochino uno stato d'ansia e paura compromettendo, in tal modo, il normale svolgimento della vita quotidiana.
- E' opportuno che anche gli Enti Locali si attivino per creare punti di ascolto/sportelli/front office nei quali dare un primo sostegno e/o consulenza a chi si ritiene vittima di attività illecite e/o illegittime, anche con l'ausilio di associazioni di consumatori ed in generale soggetti dell'associazionismo, del volontariato e del terzo settore.


Preso atto che:

- Si sono registrati episodi drammatici legati a vicende debitorie e ad attività di recupero crediti.
- E' stato introdotto il reato c. d. di "stalking" con l'introduzione dell'art. 612 bis codice penale.
- E' prevista nel nostro codice la responsabilità penale dell'ente e delle persone giuridiche.
- E' stata di recente presentata una proposta di legge alla Camera dei Deputati per la "Modifica parziale e introduzione di nuove disposizioni in materia di stalking - articolo 612 bis codice penale", che:
in maniera puntuale e specifica estende la fattispecie dello stalking all'ipotesi nella quale tale reato venga commesso in attività di recupero crediti;
promuove l'istituzione presso il Servizio Sanitario Nazionale e presso le Aziende sanitarie locali centri anti-stalking che garantiscano misure di sostegno e supporto psicologico per le vittime di stalking da recupero crediti; promuove l'istituzione di un Osservatorio nazionale anti-stalking da recupero crediti, anche al fine di monitorare l'andamento del fenomeno e il sistema del credito italiano.

*** * ***

**Tutto ciò premesso
Il Consiglio Comunale di Pisa**

- Esprime l'auspicio affinché il Parlamento Italiano Voglia intervenire in tale materia, calendarizzando quanto prima la citata proposta di legge.
- Invita la Regione Toscana e gli altri organismi competenti in materia ad attivarsi affinché le Aziende sanitarie locali realizzino centri anti-stalking che garantiscano misure di sostegno e supporto psicologico per le vittime di stalking da recupero crediti.
- Impegna il Sindaco e la Giunta a prevedere e realizzare sul territorio comunale uno "sportello" di sostegno e/o consulenza a favore di quei soggetti che si ritengono vittime di attività illecite e/o illegittime messe in atto da soggetti che operano nel recupero crediti, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni di consumatori ed in generale soggetti dell'associazionismo, del volontariato e del terzo settore.

 (NAP)
2007